



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 6624

Seduta del 29/05/2017

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
VIVIANA BECCALOSSI
SIMONA BORDONALI
FRANCESCA BRIANZA
CRISTINA CAPPELLINI
LUCA DEL GOBBO

GIOVANNI FAVA
GIULIO GALLERA
MASSIMO GARAVAGLIA
MAURO PAROLINI
ANTONIO ROSSI
ALESSANDRO SORTE
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Mauro Parolini

Oggetto

APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 4 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 27 FEBBRAIO 2012 N. 3 DELLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO RECANTE I REQUISITI IGIENICO-SANITARI E DI SICUREZZA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DEI CENTRI MASSAGGI DI ESCLUSIVO BENESSERE - (RICHIESTA DI PARERE ALLA COMMISSIONE CONSILIARE)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Dirigente Paola Negroni

Il Direttore Generale Danilo Piercarlo Maiocchi

L'atto si compone di 6 pagine
di cui 3 pagine di allegati
parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTE:

- la legge regionale 27 febbraio 2012, n. 3 “Disposizioni in materia di artigianato e commercio e attuazioni della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. Modifiche alle leggi regionali 30 aprile 2009, n. 8 (Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda) e 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)”;
- la legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 “Legge di semplificazione 2016” che all'art. 6 (Modifiche alla l.r. 3/2012) aggiunge l'art. 4-bis - relativo alla Disciplina dei centri massaggi di esclusivo benessere - alla legge n. 3/2012 succitata, aggiungendo pertanto alla rubrica del TITOLO III “DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI ESTETISTA, DI ACCONCIATORE” anche il riferimento ai centri massaggi di esclusivo benessere;

DATO ATTO che:

- il comma 5 del suddetto art. 4bis (della l.r. n. 3/2012) prevede che al fine di garantire condizioni di uniformità, la Giunta regionale disciplina, con apposito Regolamento specifici requisiti igienico-sanitari e di sicurezza necessari per lo svolgimento dell'attività dei centri massaggi di esclusivo benessere;
- nel Regolamento deve essere definito il termine entro cui le attività esistenti devono porsi in regola, pena l'applicazione di sanzioni;

PRESO ATTO che in fase di istruttoria è stata sentita la competente Struttura della Direzione Generale Welfare;

PRESO ATTO altresì che in data 10 e 4 aprile 2017 il testo del Regolamento è stato portato all'attenzione della Consulta Tecnica per l'Artigianato al fine di acquisire eventuali osservazioni;

VISTO l'art. 42 dello Statuto d'autonomia della Lombardia che prevede che i Regolamenti di esecuzione e attuazione di leggi regionali sono approvati dalla Giunta regionale, previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione della proposta di Regolamento di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 4 bis della l.r. 3/2012 la proposta di "Regolamento recante i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento dell'attività dei centri massaggi di esclusivo benessere" di cui all'Allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di trasmettere la predetta proposta alla Commissione consiliare competente ai sensi dell'art. 42 dello Statuto d'autonomia della Lombardia.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

**REGOLAMENTO RECANTE
REQUISITI IGIENICO-SANITARI E DI SICUREZZA
PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI
CENTRO MASSAGGI DI ESCLUSIVO BENESSERE**

Relazione

In attuazione dell'art. 4 bis, comma 5, della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 3¹ che definisce l'attività dei centri massaggi di esclusivo benessere normandone le modalità di svolgimento, la Giunta Regionale disciplina con apposito Regolamento i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza necessari per lo svolgimento di tale attività da adottare a tutela sia degli operatori che dei fruitori del servizio.

Il Regolamento si compone di un solo articolo.

ART 1.

Descrive in dettaglio i comportamenti che il personale deve adottare nell'esercizio dell'attività, nonché i divieti relativi all'utilizzo di attrezzature e apparecchiature e di tutti i dispositivi in uso nell'esercizio dell'attività propria dell'estetista. Indica altresì le caratteristiche dei locali, degli arredi e degli impianti.

¹ Legge Regionale 27 febbraio 2012, n. 3, *Disposizioni in materia di artigianato e commercio e attuazioni della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. Modifiche alle leggi regionali 30 aprile 2009, n. 8 (Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda) e 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere).*

Allegato A)

REGOLAMENTO RECANTE REQUISITI IGIENICO-SANITARI E DI SICUREZZA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI CENTRI MASSAGGI DI ESCLUSIVO BENESSERE

Art. 1

1. Chi esercita l'attività di centro massaggi di esclusivo benessere deve assicurare la pulizia di locali e arredi e, fatta salva l'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), osservare le disposizioni di cui alle seguenti lettere:

a) ciascuna postazione di lavoro deve essere dimensionata in maniera da consentire lo svolgimento dei trattamenti senza ostacoli per l'accesso del cliente e l'attività dell'operatore;

b) il personale deve:

1. lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone prima di iniziare ciascun trattamento;
2. essere informato sugli eventuali rischi connessi all'impiego di prodotti ed essere dotato degli opportuni dispositivi di protezione individuale;
3. informare preventivamente il cliente riguardo a controindicazioni rispetto a trattamenti manuali e a controindicazioni in caso di forme allergiche all'utilizzo di prodotti o altri materiali che vengano a contatto con la cute;

c) gli impianti tecnologici devono essere realizzati nel rispetto delle normative vigenti e, se previsto, sottoposti a verifiche periodiche;

d) le strutture, le superfici, gli impianti e gli arredi utilizzati devono essere lavabili e mantenuti in condizioni di efficienza, di igiene e sicurezza;

e) devono essere disponibili presidi di primo soccorso;

f) deve essere rispettato il divieto di utilizzare attrezzature, apparecchi, utensili e taglienti, anche se monouso, nonché di utilizzare lampade abbronzanti o dispositivi che emettono radiazioni UV per l'abbronzatura artificiale;

g) i prodotti cosmetici utilizzati devono essere conformi alle disposizioni della specifica normativa e conservati nelle rispettive confezioni originali;

h) la manipolazione delle diverse sostanze deve avvenire nel rispetto di quanto contenuto nelle specifiche schede di sicurezza dei prodotti utilizzati;

i) la biancheria pulita deve essere custodita in luogo idoneo; può essere utilizzata anche biancheria monouso;

j) la biancheria usata, prima del suo riutilizzo, deve essere lavata con prodotto detergente e disinfettante e deve essere tenuta separata da quella pulita e comunque conservata in contenitori o arredi chiusi;

k) il titolare o legale rappresentante, per ogni sede operativa dell'impresa, deve redigere ed applicare un protocollo di disinfezione, sanificazione e sterilizzazione di materiali, arredi e locali; deve inoltre applicare una corretta procedura per la gestione dei rifiuti;

l) per gli operatori devono essere disponibili, in apposito locale o anche in un vano nel caso gli operatori siano inferiori a cinque, spazi destinati a spogliatoi dotati di armadietti individuali per la custodia degli indumenti di lavoro;

m) tutta la rubinetteria deve essere dotata di comandi non manuali;

n) i lavabi devono essere attrezzati con dispenser di sapone e sistemi di asciugatura monouso.

2. All'aggiornamento delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede con deliberazione della Giunta regionale.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli operatori che esercitano l'attività di centro massaggi devono ottemperare alle disposizioni di cui al comma 1.